

COMUNE DI COLCERESA

PROVINCIA DI VICENZA



**REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DELLE
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI
MANUTENZIONE DELLE STRADE VICINALI PRIVATE E
PRIVATE AD USO PUBBLICO.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del __/__/2024

ART. 1 - FINALITA'

Il presente regolamento, al fine di migliorare ed estendere le reti viarie, disciplina le modalità di partecipazione del Comune di Colceresa alle spese di manutenzione dei manufatti delle strade vicinali di uso pubblico e ad uso privato e nelle contrade periferiche all'interno del territorio comunale, nei limiti e nel rispetto dei criteri fissati dal presente regolamento.

I frontisti delle stesse per la manutenzione della viabilità potranno riunirsi in consorzio secondo quanto previsto dal D.L.L. 1446/1918 o accedere direttamente ai contributi di cui al presente regolamento.

Non rientrano nel presente regolamento le strade vicinali che risultino disciplinate da specifico accordo convenzionale.

ART. 2 – DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono strade vicinali ad uso pubblico le strade di proprietà privata, soggette a pubblico transito, utilizzate da un numero indeterminato di persone, ubicate all'interno ed all'esterno del centro abitato ed idonee a soddisfare esigenze di interesse pubblico.

Una strada può rientrare in tale categoria qualora rilevino il passaggio esercitato "iure servitutis publicae" da una collettività di persone appartenenti a un gruppo territoriale. Inoltre, anche nel caso in cui la strada sia utilizzata per il collegamento con la pubblica via o per raggiungere servizi e/o attività di carattere pubblico, costituisce un titolo valido a sorreggere l'affermazione del diritto di uso pubblico, che può anche identificarsi nella protrazione dell'uso da tempo immemorabile.

Le strade vicinali private sono strade che cadono in comproprietà tra i proprietari dei fondi contigui e sono destinate, di regola, all'utilizzo dei soli frontisti.

La tutela del diritto pubblico sulle strade vicinali di uso pubblico è esercitata dal Sindaco, anche per mezzo dei competenti uffici comunali.

ART.3 – RIFERIMENTI NORMATIVI

Il quadro normativo di riferimento per la definizione dei criteri è costituito dalle seguenti principali norme di legge:

- Art. 12 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente l'obbligo per le pubbliche amministrazioni di predeterminare i criteri per la concessione di contributi e sovvenzioni a persone ed enti pubblici e privati;
- D.L.L. 1° settembre 1918, n. 1446, e Legge 12 febbraio 1958, n. 126, concernenti la costituzione di consorzi fra gli utenti delle strade vicinali per la ricostruzione, sistemazione e manutenzione di esse;
- D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada;

ART. 4 - CONTRIBUTI

Ai sensi dell'art. 3 del D.L.L. 1446/1918 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade vicinali soggette a pubblico transito, il Comune può erogare contributi in misura variabile da un quinto sino alla metà dell'importo netto della spesa, ai cittadini proprietari di fondi contermini e/o utenti delle stesse.

Le opere ammesse a contributo, in funzione della disponibilità finanziaria definita in sede di approvazione del Bilancio Previsionale o con successivo provvedimento della Giunta comunale, nell'ambito delle risorse disponibili, saranno individuate sulla base delle istanze che verranno presentate dagli interessati.

Il contributo concesso dall'Amministrazione Comunale sarà ripartito nella misura massima della spesa sostenuta e documentata fino al massimo del 50% per le strade vicinali private di uso pubblico ubicate nel territorio comunale.

Per le strade vicinali non soggette ad uso pubblico il contributo da parte del Comune è da ritenersi facoltativo e potrà essere concesso soltanto per opere di sistemazione o ricostituzione, in misura non eccedente il quinto della spesa.

Le opere di manutenzione ordinaria ammesse a contributo potranno essere:

- riprese d'asfalti esistenti sui tratti ammalorati;
- ripristino ed esecuzione di fossette stradali;
- ripristino e consolidamento massicciata stradale;
- ricarico di ghiaia e/o materiale stabilizzato e livellamento;
- fresatura dell'inerte esistente per livellare il piano stradale.

Le opere di manutenzione straordinaria ammissibili a contributo dovranno essere limitate alle seguenti tipologie d'intervento:

- ripristino viabilità in seguito ad eventi calamitosi;
- raccolta, convogliamento e scarico di acque piovane e meteoriche;
- posa in opera di guard-rail o ripristino di barriere esistenti;
- ripristino muri a secco, cigli e scarpate;
- asfaltatura o trattamenti con semipenetrazione di strade bianche.

L'Amministrazione comunale concede contributi anche sotto forma di fornitura del materiale necessario per la realizzazione dell'intervento quando esso viene eseguito direttamente dai richiedenti il contributo, in quantità tale che il valore della fornitura sia pari al contributo assegnato dal Comune.

È possibile effettuare altri interventi che l'Amministrazione comunale ritenga adeguati al caso specifico di volta in volta presentatosi, anche mediante specifici accordi di collaborazione con i frontisti o gli utilizzatori della strada, se ritenuti di pubblica utilità.

Nel caso di concomitanza di più interventi manutentivi, di cui al presente articolo, la precedenza nei finanziamenti verrà determinata tenendo conto della tipologia degli interventi, con privilegio di quelli finalizzati a garantire alla strada condizioni di stabilità durature nel tempo e del numero degli utenti interessati.

Hanno titolo alla concessione dei contributi *de quo* gli utenti delle strade vicinali e i residenti nelle contrade che hanno effettuato o intendono effettuare la realizzazione degli interventi di cui al precedente articolo.

Alla Giunta Comunale è attribuita la decisione di accogliere o respingere la domanda di contributo se le opere che si intendono eseguire non trovano rispondenza nell'interesse pubblico della manutenzione straordinaria della strada.

ART. 5 – MODALITÀ DI RICHIESTA DEL CONTRIBUTO

La domanda di contributo, predisposta in carta semplice, dovrà essere presentata al Sindaco/Ufficio Tecnico del Comune di Colceresa, e dovrà contenere:

- a) una sommaria descrizione dell'intervento da eseguire con l'ammontare della spesa prevista, suddivisa per tipologia di attività;
- b) i dati anagrafici e codice fiscale della persona cui dovrà essere indirizzata la comunicazione del Comune e a cui dovrà essere intestato il mandato di pagamento del contributo;

- c) la dichiarazione sottoscritta dai proprietari di messa a disposizione dell'eventuale porzione di terreno necessaria ai lavori.

ART. 6 – MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo economico, nella misura indicata all'art. 4, sarà erogato a lavori ultimati. Il richiedente dovrà presentare un rendiconto dei lavori eseguiti, con necessaria documentazione giustificativa della spesa sostenuta, a meno che non sia stato richiesto un contributo sottoforma di materiale. In seguito il Responsabile dell'U.T.C. dovrà rilasciare un'attestazione da cui risulti che l'esecuzione dell'opera o del servizio siano avvenuti a perfetta regola d'arte.

Nel caso in cui l'importo a consuntivo superi l'importo del preventivo sulla base del quale è stato assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo assegnato, salvo accogliere, con separata procedura, la richiesta di contributo integrativo nei limiti previsti dal D.L.L. 1446/1918.

Nel caso in cui l'importo a consuntivo risulti inferiore all'importo preventivato, sulla base del quale venne assegnato il contributo, il Comune provvederà all'erogazione dell'importo ridotto risultante dalla applicazione della percentuale assegnata in origine, all'importo effettivamente rendicontato.

Nel caso in cui il contributo venga attribuito mediante fornitura in loco di materiali necessari alla manutenzione, il richiedente dovrà concordare con l'ufficio competente le modalità operative della fornitura e dovrà provvedere a propria cura e spese all'immediata esecuzione dei lavori di spargimento e livellamento del materiale fornito in loco, esclusivamente nel tratto di strada interessato.

La misura del contributo viene calcolata al netto di eventuali contributi allo stesso titolo ricevuti da altri enti.

ART. 7 – CONTROLLO DEI LAVORI

I lavori effettuati dai soggetti richiedenti il contributo, in forma singola o in forma riunita in consorzio, devono essere eseguiti in conformità alle normative vigenti, tenuto conto delle indicazioni tecniche fornite dall'Ufficio Tecnico Comunale ed essere muniti di idoneo titolo abilitativo, ove necessario, da presentare presso lo Sportello Unico Edilizia del Comune.

È facoltà del Comune eseguire delle verifiche in corso d'opera, conformemente con quanto stabilito dall'attività di vigilanza edilizia prevista nel Testo Unico Edilizia D.P.R. n. 380/2001.

ART. 8 - LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

Nelle strade vicinali, per le quali verranno erogati i contributi di cui all'art. 4 come disciplinate dal presente regolamento, la circolazione di determinati tipi di veicoli potrà essere limitata con opportuno provvedimento, qualora il loro transito possa causare deterioramento della sede stradale con conseguente compromissione della sicurezza del pubblico transito. Le suddette limitazioni saranno istituite ai sensi dell'art. 6 del D.lgs 285/92 e successive modifiche ed integrazioni e rese note tramite apposizione di segnaletica stradale a cura e spese dell'Amministrazione Comunale.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione all'Albo Pretorio della delibera di approvazione.

Il presente regolamento verrà adeguato alle disposizioni legislative che potrebbero essere successivamente approvate in materia.